

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2046 DEL 12/07/2018

Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità - Patrimonio - Reti Infrastrutture
Pubbliche

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DENOMINATA "GAS NATURALE 10 "MEDIANTE ORDINATIVO DI FORNITURA NELL'AMBITO DEL LOTTO N. 6 PER LA REGIONE CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA, AGGIUDICATO ALLA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG.Z9A23F6EDB

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

- **che**, con determinazione dirigenziale n.2562 del 08/09/2015 è stata aggiudicata alla ditta **COED S.r.l.** - Via San Giacomo – 84034 Padula (SA), i lavori di **riqualificazione dello Stadio Sant'Angelo dei Ricchi**;
- **che**, con determinazione dirigenziale n.2556 del 29/11/2017, si è proceduto ad affidare alla Società ENEL ENERGIA s.p.a., il servizio di allacciamento del gas per l'alimentazione dello Stadio Sant'Angelo dei Ricchi;
- **che**, con determinazione dirigenziale n.70 del 16/01/2018, si è proceduto alla liquidazione e pagamento a favore della predetta Società ENEL ENERGIA per l'esecuzione delle opere;
- **che**, i lavori di allacciamento del gas presso la struttura in parola, sono stati ultimati nel mese di maggio, giusto quanto comunicato dal Direttore dei Lavori;
- **che**, stante l'urgenza di completare i lavori e al fine di rendere fruibile lo stadio Sant'Angelo dei Ricchi, l'ufficio si è attivato nella consultazione di altri distributori di gas presenti sul territorio per l'attivazione e la fornitura del gas;

Visto l'art.1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, come modificato dall'art. 1, comma 494 della legge 28/12/2015 n.208, il quale prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra **il gas naturale**, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali

di riferimento, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

- **che**, in data 13/06/2018 con prot. n.53967, l'Ufficio ha richiesto al Direttore dei Lavori dello Stadio Sant'Angelo dei Ricchi, la quantificazione dei consumi annui presunti del gas espressi in mc, nonché tutte le informazioni utili dell'impianto e delle caldaie esistenti, al fine di consentire di procedere all'attivazione del servizio attraverso Consip;
- **che**, in data 14/06/2018 prot.54586 il Direttore dei Lavori ing. Mario Chieppa, ha riscontrato la predetta nota: *in base ai dati di utilizzo e delle caratteristiche tecniche delle componenti dell'impianto, si presume un consumo giornaliero di 25 mc di gas metano che moltiplicati per i giorni di utilizzo/anno presunti dell'impianto sportivo forniscono un consumo annuo presunto pari 8.250 mc di gas metano;*

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti", nella parte attualmente in vigore;

VISTE le Linee Guida dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 - Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016 *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni"*, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del

provvedimento finale;

VISTO l'art.58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge 488/1999 e s.m.i, in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTO che i singoli contratti di fornitura, della durata di dodici mesi, vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che, è necessario procedere all'attivazione e relativa fornitura del gas naturale, a servizio dello stadio Sant'Angelo dei Ricchi;

VERIFICATO, l'esistenza di una convenzione attiva nel sistema Consip, dal 07/03/2018 denominata "Gas naturale 10 ", stipulata con la società ESTRA Energie s.r.l., aggiudicataria del lotto geografico 6 per le regioni Campania, Puglia e Basilicata che offre nuovi prezzi competitivi;

TENUTO CONTO che la Convenzione ha ad oggetto la fornitura di gas naturale con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza, nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all'attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi con l'ulteriore beneficio, per l'amministrazione, di utilizzare un contratto con prezzi e condizioni trasparenti;

CONSIDERATO che il costo proposto dalla Estra Energie per il servizio in parola è quantificato in € 0,52 al mc e considerato altresì, la predetta nota trasmessa dal Direttore dei Lavori in merito al consumo annuo di gas metano, il costo annuale presunto è stimato pari ad € 4.290,00, IVA esclusa, per il periodo dal 01/07/2018 al 01/07/2019;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip "Gas naturale 10 lotto 6", affidando l'attivazione e la relativa fornitura di gas naturale nell'ambito dei

Lavori di Riqualificazione alla società Estra Energie, aggiudicataria del lotto territoriale di riferimento, alle condizioni riportate nella convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;

VISTO l'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.;

VISTO l'art.58 della L. n. 388/2000;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. N.207/2010, per la parte applicabile;

DETERMINA

Sulla base delle premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- 1. di prendere atto** che è attiva dal 07/03/2018, la Convenzione denominata "Gas naturale 10", stipulata dalla CONSIP Spa con la società Estra Energie s.r.l.sede legale in Siena – Viale Pietro Toselli n.9/a , P.IVA 01219980529, aggiudicataria del lotto geografico 6 per la regione Campania, Puglia e Basilicata;
- 2. di autorizzare**, per il periodo 01/07/2018 al 01/07/2019, **l'adesione** alla suddetta Convenzione Consip, denominata "Gas naturale 10" , mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n.6 per la regione Campania, Puglia e Basilicata, aggiudicato alla società **Estra Energie s.r.l.** alle condizioni, modalità e termini indicati nella stessa convenzione per l'attivazione e fornitura gas a servizio dello Stadio Sant'Angelo dei Ricchi;
- 3. di prendere atto** che il contratto di attivazione e fornitura tra il Comune di Andria e la società Estra Energie attraverso l'emissione dell'ordinativo, avrà la durata di dodici mesi a decorrere dal 01/07/2018, sino al 01/07/2019;
- 4. di dare atto altresì** che il costo annuale presunto, alla luce di quanto rappresentato dal Direttore dei Lavori in merito al consumo annuo, è stimato pari ad € 4.290/00, IVA esclusa, al di sotto della soglia di rilievo comunitario per cui si presta ad una acquisizione mediante Convenzione Consip;
- 5. di dare atto** che come da determinazione dirigenziale n. 1494 del 24/05/2018, la somma di € 4.290/00, IVA esclusa, risulta già impegnata **nel capitolo spese per utenze gas metano servizio impianti sportivi** e verrà contabilizzata sul centro di costo a valere sul Capitolo 467200 del bilancio 2018;
- 6. di incaricare** il Settore 3, Servizio Lavori Pubblici, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento ing. Santola Quacquarelli, ad eseguire la procedura di invio dell'ordinativo su indicato;
- 7. di dare atto** che in relazione al presente ordinativo di attivazione e fornitura gas, il sistema dell'ANAC ha assegnato il CIG: **Z9A23F6EDB**;
- 8. di stabilire** che in ottemperanza all'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti verranno effettuati

dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la ditta in convenzione dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione delle fatture;

- 9. di dare atto** che la liquidazione avverrà successivamente all'esecuzione della fornitura, previo accertamento della regolarità della stessa e subordinatamente alla presentazione di regolare fattura;
- 10. di dare atto**, che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui al comma 2), art. 26 del D.Lgs. n.33/2013;
- 11. di inviare** copia della presente determinazione alla Giunta Comunale per la presa d'atto, in funzione cognitoria e per l'esercizio del potere di controllo.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2046 DEL 12/07/2018

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DENOMINATA "GAS NATURALE 10" MEDIANTE ORDINATIVO DI FORNITURA NELL'AMBITO DEL LOTTO N. 6 PER LA REGIONE CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA, AGGIUDICATO ALLA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG.Z9A23F6EDB

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità - Patrimonio - Reti Infrastrutture Pubbliche
Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Andria"
